



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. TAGLIABUE MAURO

ATTORE

contro:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

CONVENUTO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], con elezione di domicilio in Corso Porta Vittoria, 50 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTO

OGGETTO: corretto inquadramento contrattuale, contratto di trasporto e articolo 29 del dlgs. n. 276/03.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato in cancelleria il 15/02/2020 [redacted] ha chiamato in giudizio la [redacted] e la [redacted]

In particolare, il ricorrente ha allegato che sarebbe stato assunto in data 15/06/2015 dalla società [redacted] con contratto di lavoro subordinato *full time* a 40 ore settimanali, con inquadramento al livello E del CCNL Legno Artigiani, quale addetto al montaggio di mobili e con retribuzione pari a euro 1323,11 mensili lordi, per 13 mensilità, come previsto dal CCNL.

Nel corso del rapporto lavorativo, [redacted] sarebbe stato occupato sin dall'inizio nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto stipulato da [redacted] e dalla società [redacted] avente ad oggetto la gestione del servizio di trasporto merci-logistica presso i magazzini di quest'ultima in [redacted] svolgendo esclusivamente attività di autista e di carico-scarico della merce, anche mediante l'utilizzo di paperino e transpallet.

In data 27/07/2018, la committente avrebbe dato disdetta al contratto in essere con [redacted] e, da quel momento, la parte attorea sarebbe stata impiegata, sempre come autista, quale "jolly", occupandosi, all'occorrenza, del carico e scarico della merce nei vari luoghi di destinazione.

Dal febbraio 2019, il ricorrente non avrebbe, poi, più percepito alcuna retribuzione e, pertanto, in data 8/10/2019 si sarebbe dimesso per giusta causa. Successivamente, non gli sarebbe stata corrisposta alcuna somma a titolo di TFR.

Nel corso del rapporto di lavoro, anche in periodo antecedente allo scioglimento del contratto di appalto tra [redacted] e [redacted] il ricorrente non sarebbe stato retribuito per tutta l'attività svolta, con indicazione, nelle buste paga, di un monte ore inferiore alle 40 previste dal contratto ed effettivamente lavorate.

Inoltre, data la discrepanza tra le declaratorie del CCNL Legno Artigiani applicato e le mansioni effettivamente eseguite dal lavoratore, la retribuzione pattuita per iscritto e corrisposta non sarebbe stata comunque sufficiente e proporzionata, ex art. 36 Cost., al lavoro prestato; pertanto, il ricorrente ha invocato l'applicazione del CCNL Trasporto Merci e Logistica, che prevederebbe una retribuzione superiore, come da conteggi allegati al ricorso, chiedendo il riconoscimento delle differenze retributive.

Ha, quindi, chiesto, in via principale:



- di accertare e dichiarare il proprio diritto di percepire, ex art. 36 Cost., una retribuzione mensile non inferiore a quella prevista dal CCNL Trasporto Merci e Logistica per il 4° livello o, in subordine, per il 5° livello;

- di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione, con condanna di [redacted] al pagamento:

1) delle differenze retributive, rispetto a quanto percepito, derivanti dall'applicazione del trattamento economico del CCNL Trasporto Merci e Logistica, per il 4° livello o, in subordine, per il 5° livello, relativamente alla retribuzione mensile corrispondente al monte ore previsto dal contratto individuale (40 ore settimanali), tenuto conto anche degli aumenti retributivi ex art. 17 CCNL dal 15.06.2017 e dal 15.06.2019, nonché delle differenze derivanti dalla nuova base di calcolo dei ratei di 13^a e 14^a mensilità, delle indennità di festività abolite non godute ex art. 12 CCNL pari a 32 ore annue, di permessi, goduti o meno, ex art. 9 CCNL pari a 40 ore annue, di ferie ex art. 24 CCNL pari a una mensilità piena per anno, di festività ex art. 60 CCNL, per un importo di euro 30.444,21, in caso di inquadramento nel 4° livello, o di euro 26.867,17 in caso di inquadramento nel 5° livello del CCNL;

2) del TFR in misura piena, calcolato ex art. 37 CCNL, per un importo di euro 6.678,00;

- con condanna di [redacted], in solido con la resistente [redacted], ai sensi dell'art. 29 d.lgs n. 276/2003, al pagamento delle citate differenze retributive, relative al periodo dal 15.06.2015 al 27.07.2018, per un importo di euro 13.715,60 lordi, nel caso di inquadramento al 4° livello, o di euro 12.218,44, in caso di inquadramento al 5° livello, nonché al pagamento delle quote di TFR maturate in detto periodo per un importo di euro 4.505,00.

In subordine, il ricorrente ha chiesto:

- che sia accertato il suo diritto alla percezione, con condanna di [redacted], di una retribuzione mensile per il monte ore di cui al contratto individuale (40 ore settimanali) derivante dall'inquadramento al livello C, o, in ulteriore subordine, al livello D del CCNL Legno Artigiani, nonché delle differenze retributive per i titoli di cui alle richieste in via principale, calcolate sulla base del trattamento economico derivante da tali inquadramenti, per l'importo di euro 8.536,19 lordi, in caso di inquadramento al livello C, o di euro 4.080,22, in caso di inquadramento al livello D,



- con condanna di [REDACTED] ai sensi dell'art. 29 al pagamento di euro 6.073,82, in caso di inquadramento al livello C, o di euro 2.909,40, in caso di inquadramento al livello D.

In ogni caso, il ricorrente ha chiesto che:

- sia accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione, con condanna di [REDACTED] al pagamento:

1) per ogni mese di decorrenza contrattuale, della retribuzione corrispondente al monte ore previsto dal contratto di lavoro individuale (tempo pieno, 40 ore settimanali, 174 ore mensili), nonché della gratifica natalizia ex art. 72 CCNL Legno Artigiani in misura piena, per l'importo di euro 24.059,00 lordi;

2) del TFR mai corrisposto, calcolato sulla base dell'art. 92 CCNL Legno Artigiani per l'importo di euro 5.655,00;

- con condanna di [REDACTED] ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 al pagamento dell'importo di euro 10.431,44 a titolo di differenze retributive e di euro 4.098,00 a titolo di TFR.

Con interessi legali e rivalutazione monetaria su tutti i capi di condanna, delle singole decorrenze al saldo effettivo, nonché con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore del procuratore.

La convenuta [REDACTED] regolarmente citata, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace.

Si è, invece, costituita con articolata memoria difensiva la convenuta [REDACTED] che ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte ricorrente.

Nello specifico, la resistente ha confermato che, per l'espletamento delle proprie attività attinenti ai servizi di ritiro/consegna della merce ai clienti finali siti nell'area nord-ovest della regione, si sarebbe avvalsa, sino al 27/07/2018, dei servizi di trasporto offerti dalla società [REDACTED], in forza di contratto sottoscritto in data 16/10/2013, dal quale la stesa avrebbe, poi, ritenuto di recedere a fronte dell'inadempimento della controparte all'obbligo di fornire regolare DURC.

Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tale contratto dovrebbe qualificarsi come contratto di trasporto e non di appalto.



Da ciò discenderebbe la non applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e, conseguentemente, la mancanza di legittimazione passiva di [REDACTED] rispetto alle domande introdotte.

In ogni caso, le somme reclamate da quest'ultimo – sulla base di circostanze generiche e prive di conforto probatorio - non risulterebbero coperte dal vincolo di solidarietà previsto da tale normativa, in quanto di natura risarcitoria e non retributiva.

In via subordinata, parte resistente ha rilevato come, nel caso di sua condanna in solido con [REDACTED] sussisterebbero sia l'obbligo di manleva da parte di quest'ultima, ai sensi di legge e di contratto, sia il beneficio della preventiva escussione, in forza della formulazione dell'art. 29 precedente alla riforma operata dal D.L. 25/2017, applicabile al caso di specie in quanto il contratto di trasporto sarebbe stato stipulato prima dell'entrata in vigore della modifica normativa.

In conclusione, la [REDACTED] ha chiesto, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione della mancanza di legittimazione passiva in capo alla medesima, con conseguente necessaria estromissione dal giudizio; in via subordinata il rigetto nel merito del ricorso per infondatezza delle domande del ricorrente; in via ulteriormente subordinata, l'accertamento della non debenza delle somme richieste da parte di [REDACTED], poiché non rientranti nell'ambito della responsabilità solidale di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003; da ultimo, il contenimento nel minimo sia del livello di inquadramento delle mansioni svolte dal ricorrente, sia della retribuzione; in ogni caso, in caso di condanna al pagamento di somme in favore del ricorrente, la condanna di [REDACTED] in manleva, con beneficio di preventiva escussione del patrimonio di quest'ultima.

Tentata inutilmente la conciliazione, svolta l'istruttoria orale ed acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza non definitiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande di parte ricorrente sono risultate parzialmente fondate.

Occorre premettere come non sia dibattuto tra le parti costituite che [REDACTED] [REDACTED] sia stato assunto a tempo indeterminato dalla società [REDACTED] dal 15/06/2015, con contratto a tempo pieno, come risulta documentalmente (cfr. doc. 3 di parte



ricorrente), e che il rapporto di lavoro si sia interrotto in data 8/10/2019, a seguito di dimissioni del lavoratore per giusta causa (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).

Non è stato posto in discussione neppure che la retribuzione pattuita e corrisposta al medesimo fosse parametrata CCNL Legno Artigiani, categoria E, richiamato nel contratto di assunzione agli atti.

Non è neppure contestato dalla convenuta costituita che la società [REDACTED] abbia eseguito, a far data dal 16/10/2013, servizi di trasporto merci per conto della stessa, come da contratto stipulato tra le due società (cfr. doc. 3 di parte resistente) e che [REDACTED] abbia svolto le mansioni assegnategli dalla datrice di lavoro in favore della [REDACTED], sino a quando quest'ultima è receduta dal contratto, in data 27/07/2018.

Tali dati emergono, poi, anche dalle deposizioni testimoniali.

Ciò premesso, in considerazione della richiesta del ricorrente di applicazione del CCNL Trasporto Merci Logistica, ai sensi dell'art. 36 Cost., si evidenzia quanto segue.

Nel corso dell'istruttoria orale è emerso come [REDACTED] abbia svolto la propria attività lavorativa quale *autista*, con servizio di *carico e scarico merci*, mediante l'uso di paperino e transpallet e che egli è stato adibito a tale attività in favore di [REDACTED] in esecuzione di un contratto in essere tra quest'ultima e la [REDACTED].

In tal senso si sono infatti espressi concordemente tutti i testimoni sentiti ([REDACTED]).

Alla luce di tali emergenze probatorie, appare, perciò, evidente non solo la discrasia tra le mansioni previste nel contratto di assunzione ("*addetto montatore di mobili*") e quelle alle quali il ricorrente è stato concretamente adibito, ma anche l'incongruità dell'inquadramento del lavoratore al livello E del CCNL Legno Artigiani, la cui declaratoria recita (cfr. doc. 6 ric.):

"Appartengono a questa categoria e livello retributivo:

- gli impiegati che, con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi di apprendistato, svolgono mansioni esecutive quali ad esempio archiviazione e compilazione di documentazioni in campo amministrativo o gestionale, che richiedono generiche conoscenze professionali acquisite anche con l'eventuale partecipazione a corsi di addestramento, ovvero che operano in ausilio ad impiegati anche di livello superiore;



- gli operai che, con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi di apprendistato, svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste generiche capacità tecnico-pratiche, nel campo delle lavorazioni a macchina o a banco, oppure del montaggio o dell'imballaggio e stivaggio del prodotto anche in ausilio ad altri lavoratori

Profilo

Sulla base delle semplici indicazioni tecniche ricevute, al lavoratore è richiesto di saper riconoscere i particolari ed il procedimento per eseguire l'attività assegnata in una specifica fase dell'attività aziendale che potrà essere nell'ambito della produzione, assemblaggio, installazione presso i clienti o dei servizi.

Esemplificazioni non esaustive del profilo:

- assemblatore di componenti (antine, cassette ed altre parti principali);
- assemblatore di semplici prodotti di arredamento o dell'infisso o parti di essi;
- lavoratore che a pezzi finiti esegue lievi aggiustamenti od adattamenti;
- lavoratore che esegue semplici imballaggi".

Risulta, infatti, della declaratoria, nonché i profili contemplati, *non hanno nulla a che vedere con l'attività di autista e di carico-scarico merci esercitata da* [REDACTED] per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Peraltro, come sottolineato da parte ricorrente, tale CCNL non appare congruamente applicabile neppure in considerazione della *qualifica della società datrice di lavoro* (non iscritta nei pubblici registri quale *impresa artigiana*: cfr. l'art. 1 del CCNL per l'area di *applicazione* a tale tipologia di aziende), nonché l'attività concretamente espletata di trasporto e consegna merci (cfr. la Visura camerale di cui al doc. 7 ric.).

Non essendovi, perciò, alcuna possibilità di inquadrare le incombenze svolte dal dipendente nell'ambito del C.C.N.L. Legno Artigiani non vi è motivo di richiamare tale normazione collettiva per sostenere la corresponsione di *una retribuzione proporzionata e sufficiente*, ai sensi dell'art. 36 Cost, norma precettiva ed immediatamente applicabile.

Non essendo stato dimostrato, dunque, il rispetto di tale precetto costituzionale, ne deriva, conseguentemente, la nullità della clausola retributiva del contratto di lavoro di cui è causa che fa riferimento a tale C.C.N.L. per contrarietà a norma imperativa, con conseguente potere/dovere del Giudice di sua sostituzione ex art. 1419, co. 2, c.c. mediante l'individuazione dell'ammontare retributivo rispondente alle caratteristiche di sufficienza e proporzionalità rispetto al lavoro svolto dal dipendente.

In tal senso, per determinare la retribuzione dovuta, il Giudice deve fare riferimento ai livelli di inquadramento previsti dai CCNL di settore.



La Cassazione ha, infatti, più volte precisato (con la sentenza a Sezioni Unite n. 2665/1997, seguita da Cass. m. 10002/2000; Cass. n. 7157/2003, Cass. n. 9964/2003; Cass. n. 11372/2008, nonché da ultimo Cass. n. 3137/2019) che il Giudice:

“ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall’azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost. e che l’adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito”.

Ed ancora (da ultimo Cass. n. 944/2021):

“per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, il giudice può utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista per le diverse categorie di lavoratori del contratto nazionale corrispondenti alla attività svolta dal datore di lavoro o, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe (Cass. n. 5519 del 2004; Cass. n. 27591 del 2005; Cass. 24092 del 2009; Cass. n. 14791 del 2008).

Questo principio si applica indipendentemente dall’iscrizione o meno del datore di lavoro ad una associazione sindacale ed anche alle imprese di dimensioni non rilevanti (Cass n. 21274 del 2010)”.

Inoltre, occorre anche rammentare che è altresì principio assodato che, nel valutare la *sufficienza e proporzionalità della retribuzione*, non può disporsi un’applicazione integrale e minuziosa di tutte le clausole del CCNL di riferimento individuato, ma vanno considerate solo quelle che costituiscono il c.d. *“minimo costituzionale”*, con esclusione degli istituti retributivi legati all’autonomia contrattuale, quali, ad esempio, la 14^a mensilità (Cass. sent. 15148/2008; Sentenza n. [12520](#) del 07/07/2004).

Tutto ciò posto, considerando l’attività imprenditoriale svolta dal datore di lavoro relativa al trasporto merci e le mansioni di autista espletate dal lavoratore, appare congruo, nel caso di specie, il riferimento al CCNL Trasporto Merci e Logistica (doc. 10 ric.), per individuare la retribuzione proporzionata e sufficiente ex articolo 36 Cost..

Quanto all’inquadramento, appare adeguato quello di cui al 4° livello, che prevede:

“(…) Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni



delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.

Profili esemplificativi

Operai

- Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
- facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico”.

Non si ritiene, invece, adeguato l'inquadramento al 5° livello, posto che tra i profili elencati l'unico pertinente è il seguente:

“- attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.

Considerando l'istruttoria, si deve, infatti, osservare che l'attività di carico e scarico è pur stata compiuta da [REDACTED]. Tuttavia si deve certamente ritenere prevalente, sia qualitativamente che temporalmente, quella di autista, con conseguente diritto all'inquadramento nel 4° livello.

Per tali motivi, deve affermarsi il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione mensile non inferiore a quella prevista dal CCNL Trasporto Merci e Logistica per il 4° livello, computata nei minimi retributivi ex art. 36 Cost e quindi con esclusione della 14^a mensilità.

Relativamente ai crediti di natura retributiva, che venissero accertati nel prosieguo del giudizio, deve ritenersi obbligata in solido anche la [REDACTED] ai sensi dell'art. 29 del dlgs. n. 276/2003, fino alla cessazione del rapporto tra le convenute in data 27.7.18 (cfr. doc. 6 res.).

Secondo l'eccezione svolta da parte convenuta, tale disposizione non sarebbe applicabile nel caso di specie poiché il contratto stipulato con la [REDACTED] datrice di lavoro del ricorrente, non potrebbe essere qualificato quale contratto di appalto, bensì quale



negozio di trasporto.

Tuttavia, la tesi che la resistente non appare persuasiva.

Al riguardo, pur essendo vero che il contratto stipulato tra le due società è intitolato "*contratto di trasporto*", tuttavia rientra nei poteri del Giudice quello di *qualificazione giuridica delle fattispecie*.

Per l'esame della disciplina contrattuale stabilita dalle parti (doc. 3 di parte convenuta), si deve convenire come sia corretta impostazione attorea per la quale si è in presenza non di un contratto di trasporto *ex art. 1678 c.c.*, bensì di un contratto di *appalto di servizi di trasporto ex art. 1655 c.c.*

Sul *discrimen* tra tali due figure contrattuali, si è peraltro espressa la giurisprudenza di legittimità che, con orientamento condivisibile, ha affermato che:

"è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un *corrispettivo unitario* e con l'apprestamento di *idonea organizzazione da parte del trasportatore*, l'esecuzione di *una serie di trasporti* aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie, il trasporto, con annesso scarico e consegna, dei pali per le linee elettriche gestite dall'ENEL) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. (Cass., Sentenza n. 14670 del 14/07/2015; sentenza n. 11430 del 17/10/1992; sent. 11 maggio 1982, n. 2926)".

Al fine di accertare l'unicità del rapporto contrattuale tra le due parti – e pertanto la sussistenza di un contratto di appalto e non di semplice trasporto - è necessario riscontrare, in concreto, la presenza di *un'apposita organizzazione di mezzi* apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, deducibile, a sua volta dalla sussistenza di alcuni indici rivelatori, quali la *molteplicità e sistematicità dei trasporti*; la pattuizione di un *corrispettivo unitario* per le diverse prestazioni; *l'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore* (cfr., da ultimo, Cass. ord. 6449/2020).

Alla luce di tali principi, nel caso di specie, le prove testimoniali e documentali assunte dimostrano come il rapporto in essere tra [REDACTED] sia qualificabile quale unitario appalto di servizi di trasporto, *caratterizzato da una serie di prestazione continuative*.

Infatti, la [REDACTED] aveva effettivamente predisposto un'apposita organizzazione di mezzi per l'esecuzione del contratto, adibendo per lungo tempo alcuni lavoratori – tra cui il ricorrente - solo ed esclusivamente in tale ambito (cfr. in tal senso le dichiarazioni del teste



[redacted]; i trasporti sono stati sistematici e numerosi (si pensi alla durata del rapporto contrattuale tra le due società, pari a più di 4 anni, e alla già ricordata adibizione di alcuni lavoratori a tempo pieno solo per l'esecuzione di tali trasporti); infine, a ulteriore riprova dell'unitarietà del rapporto, le parti avevano stabilito *un altrettanto unitario corrispettivo*, senza scissione riferita ai singoli trasporti (cfr. art. 9 del contratto di cui al doc. 3 di parte convenuta, che rinvia per la determinazione del corrispettivo all'All. C, il quale stabilisce *una tariffa giornaliera*, indipendentemente dal numero di servizi di trasporto effettuati nella giornata dalla [redacted]).

Pertanto, deve essere affermata la responsabilità solidale della convenuta [redacted] ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, con diritto al *beneficium excussionis* e alla manleva nei rapporti interni, in virtù della versione dell'articolo 29 cit., applicabile alla data di sottoscrizione del contratto.

Infatti, il comma 2 di tale disposizione – nella versione vigente al 16/10/2013, data di stipula del contratto tra [redacted] e [redacted] (cfr. doc. 3 e 6 res.), applicabile *ratione temporis* al caso di specie – prevedeva che:

"Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".



Tutto ciò posto, è possibile, a tal punto, pronunciare una sentenza non definitiva, con prosecuzione del giudizio per realizzare i conteggi e con liquidazione delle spese di lite rimessa la pronuncia finale.

P.Q.M.

1. Non definitivamente pronunciando, accertato un rapporto di lavoro tra [REDACTED] e la [REDACTED] dal 15.6.15 al 17.10.19 dichiara il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione mensile non inferiore a quella prevista dal CCNL Trasporto Merci e Logistica per il 4° livello, computata nei minimi retributivi ex art. 36 Cost e quindi con esclusione della 14^a mensilità.
2. Dichiara la responsabilità solidale ex art. 29 del dlgs. n. 276/03 della [REDACTED] per le somme di natura retributiva fino al 27.7.18.
3. Spese di lite alla pronuncia finale.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 11/02/2021

il Giudice

Dott. Nicola Di Leo

La presente sentenza è stata redatta tramite bozza redatta dalla MOT dottoressa Michela Bortolami, nel corso del suo tirocinio.

